



COMUNE DI FONTANAFREDDA

Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI SERVIZI DI:**

**ASSISTENZA ECONOMICA DOMICILIARE
SOGGIORNI DI VACANZA E CURA
E
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PER SCOPI
ASSISTENZIALI**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 65 DEL 21.7.1994
AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 574 DEL 24.7.1997
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 90 DEL 27.9.1997
AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 129 DEL 8.3.1999

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 13.12.2005

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina:

1. Le prestazioni di assistenza economica (ivi compreso il concorso nel pagamento delle spese per l'accoglimento in strutture protette o a sostegno educativo - assistenziale);
2. L'accesso ai servizi di assistenza domiciliare e ai soggiorni di vacanza e cura;
3. La partecipazione alle spese di gestione dei servizi sia diretta, da parte dell'utente, che indiretta, da parte dei tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 C.C.;
4. L'assegnazione degli alloggi di proprietà del Comune destinati a scopo assistenziale ai sensi della lettera D) dell'art. 47 della L.R. 1.9.1982 n. 75.

Tutti gli interventi saranno comunque attuati nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale.

ART. 2 - DESTINATARI DEI SERVIZI

Premesso che i servizi ed interventi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento sono rivolti a tutti i soggetti residenti nel territorio comunale, indipendentemente dalla loro condizioni economiche, la priorità per la fruizione di tali interventi verrà data ai seguenti destinatari:

1. Soggetti temporaneamente sprovvisti di reddito o con reddito minimo (connessi alla separazione dei coniugi con impossibilità lavorativa, oppure coniuge vedovo in attesa di pensione, nucleo familiare di detenuti senza reddito, ex carcerati sprovvisti di lavoro, disoccupati temporanei, rimpatriati, immigrati);
2. Soggetti con problemi di disadattamento sociale sprovvisti di reddito minimo quali alcolisti e tossicodipendenti;
3. Soggetti con problemi di handicap fisico, psichico, sensoriale;
4. Soggetti che necessitano dell'appoggio del servizio domiciliare e/o del ricovero in istituto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 35/81 e successive modifiche;
5. Soggetti appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di disagio ambientale, economico e sociale tali da determinare situazioni di abbandono o semiabbandono;
6. Minori nei confronti dei quali è stato emesso un decreto da parte del Tribunale per i Minorenni di allontanamento dalla famiglia e/o di sospensione dalla decadenza della patria potestà;
7. Minori e/o giovani con problemi di devianza;
8. Minori bisognosi di sostegno educativo e parascolastico;
9. Minori bisognosi di figure sostitutive per l'assenza prolungata o temporanea del genitore;
10. Minori orfani;
11. Soggetti con problemi alloggiativi;
12. Anziani partecipanti ai soggiorni di vacanza e cura;
13. Soggetti che fruiscono dei servizi nel tempo libero;
14. Stranieri e apolidi residenti con permesso di soggiorno.

ART. 3 - CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO AI SERVIZI

Tutti gli interventi previsti dal Regolamento saranno preceduti da specifica valutazione tecnica del Servizio Sociale con successive, almeno annuali, verifiche dello scopo di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso agli stessi e, nel contempo, di avviare un processo di autosufficienza dei richiedenti.

Se l'Ente lo ritiene necessario può acquisire d'ufficio ulteriori elementi informativi del richiedente ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

CAPO II
ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 4
DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari dell'assistenza economica sono le persone o i nuclei familiari residenti nel Comune o ivi domiciliati da 1 anno due anni senza notevoli interruzioni, con riferimento alla normativa in materia di domicilio di soccorso, previ opportuni contatti e rivalsa nei confronti del Comune di domicilio di soccorso.

ART. 5 - FINALITA' DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

Gli interventi economici previsti dal presente Capo II° sono ispirati ai seguenti principi:

- a) garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi al fine di risolvere situazioni di disagio economico, evitare l'istituzionalizzazione dei minori, anziani, inabili e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche;
- b) offrire la possibilità al cittadino di avere anche nel proprio ambiente familiare e sociale il sostegno e le prestazioni adeguate ai bisogni che presenta, prestazioni che saranno totalmente o parzialmente a carico dell'Ente, quali l'assistenza domiciliare e l'accesso ai servizi;
- c) favorire l'autonomia delle persone;
- d) richiamare alla corresponsione degli alimenti gli aventi obbligo in favore delle persone in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 433 del C.C.

ART. 6 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Le tipologie degli interventi assistenziali a seconda dei bisogni si distinguono in:

A: Interventi ordinari:

1. sussidi continuativi o temporanei ad integrazione del reddito familiare;
2. sussidi a titolo di prestito senza interessi in attesa di prestazioni previdenziali.

B: Interventi straordinari:

1. sussidi straordinari;

C: Contributi per l'accesso ai servizi:

D: Pronto intervento assistenziale:

E: Assegnazione di alloggi di proprietà comunale destinati a scopi assistenziali

A: Interventi ordinari:

1. **Sussidi continuativi:** sono assistibili con tali sussidi le persone con reddito inferiore al minimo vitale. I sussidi continuativi verranno erogati in base alle esigenze contingenti con tempi e modalità valutate di volta in volta dal Servizio Sociale.

Per gli interventi ai minori orfani si richiamano gli artt. 2 e 12 della L.R. 22.12.1980 n. 70 e le direttive impartite in materia dalla Giunta Regionale.

1. **Sussidi a titolo di prestito senza interessi:** sono assistibili le persone che hanno maturato il diritto alle prestazioni INPS, previdenziali o di invalidità civile che non dispongono di redditi sufficienti a raggiungere il minimo vitale, ai sensi delle direttive in materia di assistenza sociale per l'erogazione di prestazioni di servizi lettera D) - assistenza economica art. 17 e 18 della L.R. 35/81, comma 3 punto b.

Il prestito senza interessi decorre:

- per le pensioni INPS dal momento della comunicazione del riconoscimento del diritto da parte dell'Ente;
- per gli assegni di invalidità civile al momento della comunicazione ufficiale da parte della Prefettura.

L'erogazione è subordinata all'assunzione, da parte del titolare, dell'obbligo di rimborsare quanto percepito al momento della riscossione degli arretrati pensionistici.

B: Interventi straordinari:

1. **Sussidi straordinari:** sono assistibili con sussidi straordinari una-tantum le persone o i nuclei con bisogni di carattere eccezionale contingente.

I sussidi straordinari possono essere erogati per:

- spese relative al riscaldamento e la manutenzione straordinaria degli alloggi;
- spese per le cure sanitarie;
- spese per traslochi, sfratti, altre riferite all'abitazione;
- spese scolastiche, culturali, del tempo libero per nuclei disagiati con presenza di minori.

C: Contributi per l'accesso ai servizi: Riguardano essenzialmente:

- **il ricovero** di minori e di persone inabili, di anziani in case di riposo, istituti, case o gruppi famiglia o in altre strutture, inserimenti in asilo nido, scuole materne, doposcuola, servizi per il tempo libero a favore di minori con nuclei familiari in situazione di disagio ambientale, sociale ed economico;
- **la fruizione di servizi sociali** quali mensa e servizio domiciliare, tendenti a risolvere le condizioni di non autosufficienza delle persone;
- **la partecipazione ai soggiorni climatici** di anziani ed inabili.

D: Pronto intervento assistenziale:

Riguarda essenzialmente le situazioni di emergenza che richiedono un immediato intervento relativo ad alloggio, vitto, viaggio, accoglimento in strutture; la prassi d'urgenza è attivata d'ufficio su richiesta dell'interessato tramite il Servizio Sociale.

E: Assegnazione di alloggi di proprietà comunale destinati a scopi assistenziali: il presente Regolamento disciplina l'assegnazione degli alloggi di proprietà del Comune di Fontanafredda, destinati a scopo assistenziale, ai sensi dell'art. 47, lett. d) della L.R. 19.1982, n. 75.

ART. 7 - ENTITA' DEI SERVIZI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI

- **Interventi economici ordinari:** l'entità di tali interventi continuativi verrà determinata di volta in volta con l'obiettivo di giungere alla copertura del minimo vitale come successivamente determinato nella allegata tab. A)
- In favore delle famiglie con ridotte capacità economiche che assistono anziani non autosufficienti possono essere erogati contributi continuativi ai sensi dell'art. 17 della L.R. 35/81 e successive modifiche.
- **Interventi economici straordinari:** tali sussidi possono essere erogati per garantire la copertura del minimo vitale.

ART. 8 - ENTITA' DEI CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI

- **Ricoveri in Istituto:** la compartecipazione del ricoverando nelle strutture di cui al precedente articolo 6, lett. c, e dei nuclei familiari deve coprire tendenzialmente l'intero ammontare della relativa retta di ricovero. Il Comune interviene solo qualora il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi e proprietà mobili e immobili e tutti i familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 C.C., abbiano contribuito nella misura prevista dalla allegata tabella C. Ad ogni ricoverato il Comune lascia a disposizione, quale margine di autosufficienza economica, una somma di importo pari a quanto stabilito dalla apposita normativa regionale con riferimento all'art. 14 della L.R. n. 35/1981 e successive integrazioni e modifiche.
- **Inserimento presso i servizi sociali e strutture scolastiche** i contributi per l'accesso ai servizi di asilo nido, doposcuola, scuola materna, scuolabus, vanno determinati di volta in volta con l'obiettivo di giungere alla copertura del minimo vitale così come determinato nella allegata tabella A).
- **Servizio domiciliare:** il contributo da parte dell'utenza è calcolato come da allegata tabella B. Nel costo orario sono incluse tutte le prestazioni effettuate dal servizio di aiuto domestico.
- **Soggiorno di vacanze e cura:** il contributo da parte dell'utente è determinato come stabilito nella allegata tab. B.

ART. 9 - DEFINIZIONE DEL MINIMO VITALE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Il **minimo vitale** viene fissato nella misura indicate nella allegata tab. A) per la prima fascia reddituale ed è calcolato sui redditi accertati.

Si intendono per redditi utili tutti gli introiti valutabili mensilmente derivanti da pensione, rendite INAIL, pensioni di guerra a qualunque titolo percepite, indennità o assegno di accompagnamento, lavoro dipendente, autonomo, redditi patrimoniali di qualsiasi specie, compresa la proprietà dell'alloggio di abitazione, contributi derivanti da obblighi agli alimenti, nonché quelli percepiti a titolo assistenziale.

Il reddito preso in considerazione per l'applicazione del parametro del minimo vitale è il seguente:

- del richiedente qualora viva solo;
- di tutti i componenti il nucleo familiare qualora il richiedente abbia la famiglia a carico.

Si intendono a carico dell'assistibile i figli minori di anni 18, i congiunti che non possono momentaneamente accedere al lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà.

Per i richiedenti conviventi con figli e/o altri familiari, il contributo viene calcolato in base al reddito globale dei componenti lo stato di famiglia.

ART. 10 - CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni economiche di norma sono erogate in denaro.

Solo qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che l'erogazione in denaro non raggiunga le finalità assistenziali, il Servizio Socio Assistenziale può proporre altre forme di erogazione.

ART. 11 - RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI

Per accedere alle prestazioni previste dal presente Capo II°, gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo e sottoscriverla presso la sede del Servizio Sociale Comunale.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. stato di famiglia;
2. fotocopia della busta paga di ciascun componente il nucleo familiare o dichiarazione di disoccupazione rilasciata dall'Ufficio di collocamento.
3. atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della L., n. 15/4.1.1968, dalla quale risultino eventuali proprietà o altri diritti reali di godimento;
4. fotocopia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, o in alternativa, idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della L. n.1 5/4.1.1968, dalla quale risulta l'ammontare dei redditi nel triennio;
5. fotocopia dei libretti di pensione o altre fonti di reddito;
6. fotocopie di bollette d'affitto, riscaldamento, luce, telefono;
7. certificazione medica per la richiesta di ammissione alle strutture residenziali;
8. ogni altro documento ritenuto necessario allo scopo.

Il destinatario delle prestazioni continuative è tenuto a comunicare all'ufficio competente eventuali cambiamenti di indirizzo e variazioni della situazione economica.

ART. 12 - ACCERTAMENTO SULLO STATO DI BISOGNO

Il Servizio Sociale comunale provvede, avvalendosi anche degli altri uffici competenti, all'accertamento dello stato di bisogno e alla valutazione psico-sociale della situazione e redige una relazione informativa-programmatica con relative proposte di intervento.

Per quanto riguarda la richiesta di accoglimento in strutture residenziali, il Servizio Sociale comunale deve provvedere, con apposita relazione, ad attestare l'impossibilità per l'interessato di usufruire dei servizi alternativi.

Se la documentazione prodotta non è ritenuta sufficiente o se comunque l'Ufficio lo ritiene necessario, può acquisire d'ufficio ulteriori elementi di conoscenza sulla situazione patrimoniale del richiedente.

ART. 13 - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE

La Giunta Comunale, esaminata la domanda corredata dalla documentazione tecnica del Servizio Sociale, decide con apposita deliberazione l'accoglimento o meno della stessa quantificando l'entità dell'intervento.

Nei casi di cui al precedente art. 12 - ultimo comma - la Giunta Comunale può richiedere al Servizio Sociale ogni ulteriore elemento informativo o istruttorio che ritenesse utile. La decisione sarà comunicata all'interessato.

CAPO III SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 14 .- DEFINIZIONE E SCOPI DEL SERVIZIO

L'assistenza domiciliare è un servizio sociale organizzato in modo da offrire prestazioni agli utenti o al nucleo familiare presso la residenza o dimora degli stessi compatibilmente con le unità lavorative in dotazione.

Esso deve tendere a prevenire l'insorgenza di situazioni di bisogno ed a mantenere o gradualmente recuperare l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

In particolare deve:

- assicurare la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
- rispondere in maniera corretta ed adeguata ai bisogni di carattere continuativo, temporaneo, eccezionale, tenendo conto delle abitudini di vita del singolo e del nucleo familiare;
- evitare, ove possibile, l'inserimento in istituti assistenziali o strutture socio - sanitarie;
- evitare lo stato di emarginazione e di isolamento sociale in cui si trovano i soggetti più deboli e favorirne il reinserimento nella vita comunitaria.

ART. 15 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

In generale il servizio non si rivolge a particolari categorie di utenti, ma deve comprendere tutti i cittadini di qualsiasi età, sesso, condizione sociale ed economica, sia in stato di solitudine che inserito nel nucleo familiare, che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica (direttive regionali L.R. n. 35/1981).

Considerato, tuttavia, che i fondi disponibili per fini socio-assistenziali non sono sempre sufficienti a soddisfare tutti i bisogni espressi dai cittadini e compatibilmente con le disponibilità del personale dipendente, la priorità ad usufruire delle prestazioni verrà data ai seguenti soggetti destinatari:

1. soggetti con ridotte capacità di autonomia fisica e/o psichica o inabili (invalidi civili al 100%, ciechi civili assoluti) soli o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità più elementari e che si trovino in condizioni economiche disagiate;
2. anziani che hanno ridotte capacità di autosufficienza per alzarsi dal letto, vestirsi, lavarsi e prepararsi i pasti e che non possono contare sull'aiuto dei familiari o vicini;
3. anziani che hanno capacità notevolmente ridotte di autosufficienza, ma che possono contare sulla presenza, anche se non continua di un familiare evitando, così, il ricovero in struttura protetta;
4. anziani che pur potendosi definire autosufficienti per la loro fragilità, solitudine, ansia, senso di inadeguatezza, necessitano di una presenza e di un incoraggiamento continuo alla valorizzazione delle proprie capacità fisiche di autosufficienza;
5. anziani che a causa del vivere soli o dell'impossibilità di contare sull'aiuto dei familiari hanno ricorrenti problemi nell'accudire ai più pesanti lavori di casa e necessitano di una periodica sorveglianza igienico-sanitaria oppure, dal momento che presentano limitazioni nella mobilità al di fuori della loro abitazione, è necessario un aiuto per le varie commissioni (spesa, ritiro pensione o altro);
6. anziani che solo occasionalmente hanno bisogno del servizio in concomitanza di una malattia o di una circostanza particolare.

La modalità di compartecipazione viene stabilita in base all'allegata tabella B.

ART. 16 - DISAGIO ECONOMICO

Per la definizione del disagio economico si fa riferimento al calcolo del minimo vitale quale definito al precedente art. 9.

ART. 17 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Per assistenza domiciliare si intende:

- **prestazioni di natura socio-assistenziale erogate a domicilio degli utenti;**
- **servizi di trasporto con mezzi comunali e/o di associazioni convenzionate, effettuate a favore di utenti in difficoltà economica e/o motoria.**

Le prestazioni che vengono fornite dall'equipe del servizio sono:

A – Per quanto riguarda gli interventi di aiuto domestico:

- cura dell'igiene della persona e dell'ambiente
- alzare dal letto e coricare l'utente non autosufficiente
- governo della casa
- lavaggio e stiratura
- spesa e rifornimenti
- preparazione pasti e/o consegna pasti a domicilio
- somministrazione farmaci prescritti dal medico
- trasporto per esigenze diverse e per attività di tipo ricreativo culturale
- disbrigo pratiche
- collaborazione con l'equipe di servizio
- interventi di emergenza nella fascia oraria prevista dal servizio.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere integrato dal Centro Diurno per prestazioni quali preparazione dei pasti, lavanderia, mensa spazi ricreativi e incontri, riabilitazione.

B – Assistenza sanitaria-infermieristica integrata attraverso protocolli d'intesa e convenzioni con l'A.S.L..

C – Per servizio di trasporto si intendono i trasporti effettuati, con mezzi e personale comunale e/o di associazioni appositamente convenzionate, a favore di cittadini residenti in difficoltà economica e/o motoria, per ciò intendendosi anche la mancanza di mezzi di trasporto propri o di familiari, con il fine di agevolare il raggiungimento di strutture pubbliche e l'accesso a servizi di carattere socio-sanitari dislocati fuori del territorio comunale o della specifica località di dimora, così come di seguito meglio definiti:

- **RSA di Sacile, Roveredo e centri di riabilitazione provinciali,**
- **Ospedale di Pordenone e Sacile,**
- **A.S.L. N. 6 di Sacile e Pordenone,**
- **Distretto sanitario di Fontanafredda,**
- **INPS di Pordenone,**
- **CAAF provinciali,**
- **Tribunale di Pordenone,**
- **Case di Riposo provinciali.**

L'ammissione al servizio di che trattasi è disposta dal responsabile del servizio sociale, previa valutazione da farsi risultare con apposita relazione.

Ai fini della determinazione del corrispettivo da pagarsi dagli utenti richiedenti ed in pendenza della definizione dell'apposito regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica (ISE), troveranno applicazione le quote di contribuzione di cui alla giuntale n. 338 del 19/12/2001.

ART. 18 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio passano attraverso le seguenti fasi:

1. conoscenza attraverso il servizio Sociale di Base delle condizioni socio-ambientali, economiche, sanitarie dei singoli e dei nuclei familiari in difficoltà, al fine di accertarne le reali necessità e di concordare corrispondenti interventi.
2. Attuazione degli interventi e delle prestazioni proposte con l'utilizzo delle strutture operanti in loco; gli interventi, pur specifico professionale, devono essere attuati nella massima considerazione, rispettando il principio dell'interdisciplinarietà e della integrazione, quali modalità precipue del lavoro svolto in équipe.
3. Verifica della rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva.
4. Adattamento eventuale del servizio al seguito delle indicazioni emerse in sede di verifica.
5. Integrazione funzionale con il servizio medico - infermieristico dell'A.S.L.

ART. 19 - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL SERVIZIO

Il servizio domiciliare è composto da un'unica équipe interdisciplinare che fa capo al coordinatore del Servizio Sociale di Base e comprende tutti gli operatori dell'ambito ed è strutturata in più gruppi operativi che svolgono la propria attività per i comuni dell'ambito stesso.

I gruppi operativi sono costituiti dalle seguenti figure professionali:

assistente sociale responsabile del Servizio Sociale di base e del Servizio Domiciliare relativi al territorio in cui opera;

assistenti domiciliari;

per quanto attiene la figura dell'infermiera professionale si rimanda all'art. 17 punto B;

altre figure professionali: psicologo ed educatore previsti dalla L.R. n. 33/1988.

Specificatamente per quanto riguarda la gestione dell'attività, équipe si riunirà periodicamente:

per l'analisi e la verifica dei casi in carico;

per l'esame delle nuove domande;

per la programmazione e la verifica dell'attività globale.

ART. 20 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE

Le richieste di assistenza domiciliare hanno il seguente iter tecnico e amministrativo che dovrà concludersi con l'emissione del

relativo provvedimento entro trenta giorni dalla data della domanda o dalla segnalazione rispettivamente se ad istanza dell'utente o

se ad iniziativa dell'ufficio; il termine può essere interrotto una sola volta per l'acquisizione dei necessari elementi tecnico - informativi:

- a) l'assistente sociale competente provvede alla valutazione tecnica della domanda attraverso la verifica socio-economica e sanitaria del caso ed alla formulazione del progetto di lavoro;
- b) l'assistente sociale competente formula una relazione propositiva con relativo piano di intervento e proposte di contribuzione da parte dell'utenza da presentare alla Giunta Comunale che, con proprio atto deliberativo, disporrà l'assunzione o meno del caso così come proposto al precedente art. 13.

Qualora le condizioni economiche e socio-sanitarie dell'utente dovessero modificarsi, sarà cura dell'utente stesso darne tempestiva comunicazione e, dell'assistente sociale competente, riproporre la situazione all'organo competente per il riesame della stessa.

Le modalità di erogazione del servizio devono essere concordate con l'utente cui verranno illustrate le finalità, le modalità ed i limiti del servizio stesso.

ART. 21 - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DI GESTIONE DEI SERVIZI E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

L'utenza parteciperà alla spesa di gestione del servizio in base a quanto stabilito dalla tab. B) allegata.

Le domande di ammissione al servizio verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione; la priorità di assunzione è determinata dalla gravità della situazione socio-sanitaria evidenziata in base all'art. 15 del presente Regolamento.

Per i casi particolarmente urgenti correlati al precedente art. 6 lettera D), in cui il responsabile del Servizio Sociale Comunale su proposta dell'assistente sociale competente ravvisi la motivata necessità di intervenire immediatamente, il Sindaco può disporre l'immediata erogazione delle prestazioni del servizio domiciliare per un periodo non superiore a giorni trenta, entro i quali la Giunta Comunale dovrà adottare i conseguenti provvedimenti di competenza previsti dall'art. 20.

E' compito del Servizio Sociale trasmettere all'Amministrazione Comunale, su apposito modulo, il numero degli interventi e delle prestazioni erogate a ciascun utente.

ART. 22 - CESSAZIONE - SOSPENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni del Servizio Domiciliare cessano, su conforme deliberazione della Giunta Comunale:

- per richiesta verbale o scritta dell'utente;
- per decesso o ricovero definitivo presso un istituto, qualora i familiari conviventi non necessitino del Servizio stesso;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio stesso;
- per provvedimento di revoca in relazione a motivata e dettagliata segnalazione dell'assistente sociale.

Il servizio può essere sospeso:

- per assenza temporanea dell'utente;
- in casi straordinari per situazioni contingenti del servizio previsto, d'accordo con l'utenza.

Le prestazioni del Servizio Domiciliare possono essere ridotte ad iniziativa dell'assistente sociale competente:

- a seconda delle necessità dell'utenza;
- in casi straordinari di difficoltà del servizio stesso, previo accordo con l'utenza stessa.

ART. 22 BIS - SERVIZI A FAVORE DEI DISABILI

Sono ammessi a fruire dei servizi offerti dal Comune di Fontanafredda, le persone portatrici di handicap residenti nel territorio comunale.

I servizi offerti sono i seguenti:

1. **sostegno domiciliare**
2. **assistenza scolastica**
3. **trasporto** presso strutture scolastiche pubbliche o private.

I criteri di ammissione ai servizi sono quelli stabiliti dagli articoli precedenti e la relativa compartecipazione alla spesa è prevista dalla allegata tabella B.

CAPO IV SERVIZIO SOGGIORNI DI VACANZA E CURA

ART. 23 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio soggiorni di vacanza e cura deve essere considerato come una prestazione integrativa del servizio sociale di base, rispondendo a bisogno ricreativi e di socializzazione dei soggetti a rischio di emarginazione.

ART. 24 - DEFINIZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO

Il soggiorno di vacanza e cura è un servizio residenziale temporaneo che si realizza in località particolarmente idonee per cure climatiche e termali.

Il soggiorno di vacanza e cura è un servizio residenziale finalizzato a garantire a tutti i cittadini ed in particolare ai soggetti in età evolutiva ed agli anziani e disabili in condizioni di parziale autosufficienza, la possibilità di recupero fisico e psichico nonché momenti di nuovi contatti, rapporti ed esperienze socializzanti.

ART. 25 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono accedere al servizio tutti i cittadini senza discriminazione di sesso, età e condizione economica. Considerato tuttavia che i fondi disponibili per i fini socio assistenziali non possono essere sufficienti a soddisfare tutti i bisogni espressi dai cittadini, compatibilmente con le disponibilità di personale e di risorse finanziarie, sono ammessi ad usufruire del servizio utenti con le seguenti priorità:

1. persone anziane ultra sessantacinquenni in condizioni sociali, sanitarie ed economiche disagiate;
2. persone in età evolutiva, comprese le persone portatrici di handicap appartenenti a nuclei familiari disagiati per motivi economici, sanitari e sociali.

ART. 26 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

I soggiorni di vacanza a cura dell'ambito e la relativa quota di compartecipazione da parte dell'utenza devono essere preventivamente pubblicizzati.

La richiesta di partecipazione ai soggiorni di vacanza e cura avviene con le seguenti modalità:

- presentazione della domanda alla sede del servizio sociale di base del Comune;
- l'assistente sociale provvede alla valutazione tecnica delle domande attraverso la verifica economica, sociale e sanitaria;
- l'esame delle stesse è effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- l'assistente sociale provvede alla individuazione delle priorità di accesso in base alla gravità della situazione socio-economica e sanitaria evidenziata dall'art. 25 del presente Regolamento e formula la proposta di graduatoria;
- la graduatoria è approvata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

ART. 27 - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'UTENTE

L'utenza parteciperà alle spese relative al servizio in base a quanto stabilito dall'allegata tab. B).

CAPO V ALLOGGI DI ASSISTENZA

ART. 28 - REQUISITI DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI

Per partecipare all'assegnazione di un alloggio comunale a titolo assistenziale gli aspiranti assegnatari del Comune devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere proprietari di alcuna abitazione, ovunque ubicata, adeguata alla necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani - esclusi gli accessori - pari a quello dei componenti la famiglia - ridotto di una unità, con un minimo di due vani utili. Nel caso di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata;
- b) non essere assegnatari di un alloggio da parte dello I.A.C.P. con possibilità di occupazione immediata;
- c) di fruire di un reddito annuo complessivo per l'intero nucleo familiare inferiore al minimo vitale. Il reddito cui fare riferimento è quello previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
- d) avere il domicilio di soccorso nel Comune di Fontanafredda, nel caso di lavoratore emigrato che prima dell'espatrio aveva il domicilio di soccorso nel territorio comunale, aver già compiuto un biennio di permanenza all'estero per ragioni di lavoro.

ART. 29 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini di cui all'articolo precedente, per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal Comune.

I requisiti previsti dall'articolo precedente devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dai commi precedenti.

ART. 30 - TEMPO DI ACCERTAMENTO E RIFERIMENTO DEI REQUISITI

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

ART. 31 - COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La commissione è composta:

- a) dal Sindaco o dall'Assessore delegato ai servizi sociali;
- b) dal Segretario Comunale o Dirigente competente per area con funzioni di Presidente;
- c) dall'assistente sociale;
- d) da un istruttore amministrativo, il quale svolgerà anche le funzioni di segretario della commissione;

ART. 32 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED ISTRUTTORIA

Le domande per partecipare all'assegnazione di un alloggio comunale devono essere presentate esclusivamente presso la sede del Comune.

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. stato di famiglia, cittadinanza e residenza (anche cumulativo)
2. atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che né il richiedente né i componenti il suo nucleo familiare sono titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio o porzione di fabbricato ovunque ubicati. Qualora il richiedente o altri membri del nucleo familiare siano titolari di diritti su di un alloggio da considerarsi inadeguato, dovrà essere dichiarato nell'atto notorio l'ubicazione esatta della proprietà immobiliare. L'aspirante assegnatario dovrà comunque dichiarare nell'atto notorio di impegnarsi ad alienare l'immobile inadeguato.
3. atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciato da tutti i componenti il nucleo familiare così come risultante dalla certificazione anagrafica (per i figli minorenni la dichiarazione sarà rilasciata dal tutore o da chi ne abbia la patria potestà) ai sensi dell'art. 24 della Legge 13.4.1977 n. 114 presso il Comune di residenza e resa dai richiedenti ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, della quale risulti l'ammontare complessivo del reddito percepito con riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nella dichiarazione stessa dovrà essere precisata la natura del reddito (di lavoro dipendente, autonomo di impresa, di terreni, di fabbricati, ecc.);
4. ogni altro documento idoneo che evidenzia la sussistenza di almeno una delle seguenti circostanze o condizioni:
 - a) dichiarazione del Sindaco attestante il degrado o l'improprietà dell'alloggio attualmente occupato, con descrizione delle caratteristiche dell'immobile;
 - b) dichiarazione di anti igienicità dell'alloggio rilasciata dall'ufficiale Sanitario o dal Responsabile dell'A.S.L.;
 - c) stato di famiglia di eventuali nuclei coabitanti con certificazione anagrafica dell'inizio della coabitazione;
 - d) provvedimento dell'autorità competente diretto al rilascio dell'alloggio attualmente occupato;
 - e) ordinanza di rilascio di alloggio di servizio per avvenuto collocamento a riposo o trasferimento del richiedente;
 - f) provvedimento esecutivo di sfratto;
 - g) certificato rilasciato dal Sindaco attestante la composizione dell'attuale alloggio, con indicazione delle dimensioni e della destinazione dei vani;
 - h) certificato medico di gravidanza;
 - i) copia fotostatica del contratto di locazione e delle ricevute di pagamento dell'affitto degli ultimi tre mesi quando il canone superi il 40% del reddito familiare;
 - l) certificato attestante il grado ed il tipo di invalidità rilasciato dalla apposita commissione o chiaro certificato medico;
 - m) copia della sentenza di divorzio o separazione.

La commissione procede, sulla scorta dei documenti prodotti dagli interessati, alla istruttoria delle domande.

La commissione può richiedere agli interessati di produrre, fissando a tal fine termini perentori, i documenti occorrenti a comprovare e completare la situazione denunciata nella domanda.

ART. 33 - PROPOSTA DI GRADUATORIA

La commissione, in relazione alle disponibilità di alloggi e delle loro caratteristiche ricettive, formula una proposta di graduatoria e la trasmette alla Giunta Comunale per i provvedimenti successivi.

ART. 34 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi a scopo assistenziale agli aventi diritto, in base alla proposta di cui al precedente art. 33, è effettuata dalla Giunta Comunale.

ART. 35 - DECESSO

In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario, hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del defunto, nell'ordine:

- il coniuge superstite;
- i figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi;
- gli affiliati;

- gli ascendenti di primo grado.

Chi subentra nella domanda o nell'assegnazione al posto del defunto, deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte e che era incluso nello stato di famiglia e deve inoltre possedere i requisiti prescritti dal presente regolamento.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede all'eventuale cambio di intestazione della assegnazione uniformandosi alla decisione del Giudice.

Al momento del cambio il Comune verifica che per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare sussistono i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Qualora il titolare dell'assegnazione abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti del nucleo originario, il Comune provvederà al cambio dell'intestazione dell'assegnazione in favore della persona che assumerà la qualifica di "titolare dell'assegnazione", previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso di ospitalità con carattere definitivo è consentito il subentro alle stesse condizioni del comma precedente.

In difetto degli eredi o delle persone indicate e delle condizioni previste dai commi precedenti, la domanda o l'assegnazione decadono.

ART. 36 - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell'assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, la Giunta Comunale - previo parere conforme della commissione di cui all'art. 31, annulla l'assegnazione.

ART. 37 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

La Giunta Comunale dispone in qualsiasi momento previsto parere conforme della commissione di cui all'ar. 31, la revoca dell'assegnazione di chi:

a) sia divenuto titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Nel caso di proprietà di alloggio inadeguato, l'assegnatario deve alienare la proprietà;

b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a mesi tre, salva la preventiva autorizzazione del Sindaco, giustificata da gravi motivi;

c) abbia assegnato l'alloggio a terzi;

d) abbia subito una diminuzione del nucleo familiare tale che il numero dei vani - esclusa la cucina e gli accessori - risulti superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, aumentato di uno.

In tale caso il Sindaco promuoverà la revoca solo qualora l'assegnatario non abbia preventivamente accettato uno cambio con altro alloggio adeguato alla composizione del suo nucleo familiare;

e) venga a godere in maniera continua di un reddito complessivo per il nucleo familiare superiore al limite annualmente in vigore per beneficiare degli interventi di edilizia sovvenzionata;

f) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti;

g) abbia rinunciato a presentare domanda o all'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica previsto dalla L.R. n. 75/1982 (compresi gli alloggi parcheggio per sfrattati, se di dimensioni adeguate per il nucleo familiare);

h) abbia rinunciato, senza giustificato motivo, ad avere in locazione un alloggio adeguato al nucleo familiare reperito nel libero mercato.

La Giunta Comunale può concedere un termine non superiore a mezzi sei per il rilascio dell'immobile.

ART. 38 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone mensile di locazione degli alloggi assegnati a titolo assistenziale è determinato nella misura del 10% del minimo vitae in base alla composizione del nucleo familiare.

Tale canone potrà essere - sentita la commissione - opportunamente aumentato in presenza di oneri determinati da danneggiamenti.

Le spese per il riscaldamento, energia elettrica, gas e le spese di manutenzione ordinaria sono a totale carico dell'assegnatario.

ART. 39 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dell'alloggio è a titolo assistenziale per sopperire alle urgenti e contingenti necessità alloggiative. L'assegnazione non può superare i due anni di tempo.

Trascorsi i due anni, qualora l'assegnatario non abbia ancora reperito un alloggio di edilizia pubblica residenziale o di edilizia privata, nonostante le domande regolarmente presentate, in via eccezionale può presentare domanda per la proroga dell'assegnazione dell'alloggio a titolo assistenziale per altri due anni.

In ogni caso, trascorsi i due anni assegnazione iniziale, il provvedimento dell'Amministrazione Comunale per il rilascio dell'alloggio si intende esecutivo agli effetti dell'art. 52 della L.R. n. 75/1982 - disposizioni particolari per gli sfrattati.

In ogni caso la durata dell'assegnazione dell'alloggio non deve superare i quattro anni.

Eventuali ulteriori proroghe, in casi straordinari, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale sentito il parere della commissione competente.

ART. 39 BIS

Con relazione motivata del servizio sociale di base, la Giunta Comunale può deliberare l'esenzione o la riduzione della compartecipazione alla spesa dell'utente.

CAPO VI FORME FINALI E DI RINVIO

ART. 40 - DONAZIONI

Il Comune può accettare, previo apposito atto deliberativo ed acquistata l'autorizzazione delle competente autorità, donazioni da parte dei destinatari dei servizi previsti dal presente Regolamento e di chiunque le disponga a termini dell'art. 769 e successivi del Codice Civile.

Parimenti e con le stesse modalità possono essere accettate donazioni gravate dall'onere di ricovero del donatore e di altri soggetti nonché, infine, con le medesime modalità, mandati irrevocabili a vendere conferiti - a termini dell'art. 1395 del Codice Civile e seguenti, dai soggetti di cui sopra per sopperire agli oneri assunti dal Comune tesso per i servizi e prestazioni assicurati al mandante.

ART. 41 - MODIFICHE

Gli importi delle allegate tabelle A e B al presente Regolamento esclusi i criteri e la disciplina generale, possono essere aggiornati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento ogni qualvolta lo ritenga necessario anche in relazione alle modifiche normative in materia di assistenza e servizi sociali che intervenissero, o in relazione ai diversi costi effettivi di riferimento.

ART. 42 - DISPOSIZIONI E NORME REGOLAMENTARI PRECEDENTI

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le vigenti disposizioni e provvedimenti con esso non compatibili, salvo che il Regolamento stesso non faccia esplicito richiamo, cessano in particolare di avere efficacia le norme di cui artt. 5 cat. A, 7, 8, 9 e 13 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi approvato con deliberazione consiliare n. 110/14.11.1991, esecutiva per riscontro di legittimità ed agli atti del C.P.C. di Pordenone al n. 76 CC/24159/91 prot. dell'8.1.1992, nonché della deliberazione giuntale n. 58/8.2.1993 con la quale venivano determinate le modalità operative sperimentali per il servizio dei pasti a domicilio.

ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio e negli altri luoghi consueti di pubblicazione degli atti per 15 giorni consecutivi.

Il Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla predetta pubblicazione.

ART. 44 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano e sono applicabili, per quanto compatibili, le norme statali e regionali in materia, nonché il vigente regolamento comunale di contabilità.

TABELLA A)

CALCOLO DEL MINIMO VITALE

Per l'erogazione del servizio di assistenza economica e per la definizione dell'importo della contribuzione da parte degli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e dei soggiorni vacanza.

Il **MINIMO VITALE** viene stabilito prendendo come parametro di riferimento l'entità della pensione sociale al netto di eventuali spese fisse mensili (canone di locazione, enel, riscaldamento, ecc.) forfetizzate in Lit. 2.400.000 annue per ogni componente del nucleo familiare e Lit. 3.500.000 per il nucleo familiare composto da una sola persona.

a) persona sola: M.V. = pensione sociale = Lir. 709.500 = mensili

b) nucleo familiare:

II° componente = M.V. definito alla lett. a) aumentato del 50% pari a Lit. 1.064.000*

III° componente = M.V. definito alla lett. a) aumentato del 75% pari a Lit. 1.242.000*

Per ogni altro componente oltre il terzo, viene aggiunta la quarta parte del M.V. arrotondata in difetto, che corrisponde a Lit. 177.000 e quindi:

IV° componente = M.V. Lit. 1.242.000 + Lit. 177.000 = L. 1.419.000

V° componente = M.V. Lit. 1.419.000 + Lit. 177.000 = L. 1.596.000

* gli importi sono stati arrotondati per eccesso o per difetto alle 1.000 lire

TABELLA B DEFINIZIONE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

ASSISTENZA SCOLASTICA - SOSTEGNO DOMICILIARE E TRASPORTO A FAVORE DEI DISABILI - ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - SOGGIORNI DI VACANZA

- ASSISTENZA SCOLASTICA : servizio gratuito
- ASSISTENZA DOMICILIARE: servizio con contribuzione da parte delle famiglie

DEFINIZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

FASCIA DI RIFERIMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

I	Servizio gratuito
II	15% del costo orario del progetto
III	25% del costo orario del progetto
IV	40% del costo orario del progetto
V	60% del costo orario del progetto

Il costo orario per il servizio di cui in oggetto viene stabilito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, per l'anno in corso è confermato in Lit. 19.000.

La I fascia di reddito è stata ricavata maggiorando del 60% il MV come calcolato nella tabella n. 1, per l'anno in corso.
La II, III e IV fascia sono state ricavate maggiorando del 80% l'ultimo importo della fascia rispettivamente precedente.

I redditi annui sono comprensivi della 13a mensilità e sono stati arrotondati per eccesso alle Lit. 10.000 superiori

	REDDITO ANNUO	FASCIA DI RIFERIMENTO
Nucleo familiare 1 persona fino a	L. 14.760.000	I
	da L. 14.761.000 a L. 26.570.000	II
	da L. 26.571.000 a L. 47.830.000	III
	da L. 47.831.000 a L. 86.100.000	IV
	oltre L. 86.101.000	V
Nucleo familiare 2 persone fino a	L. 22.140.000	I
	da L. 22.141.000 a L. 39.860.000	II
	da L. 39.861.000 a L. 71.750.000	III
	da L. 71.751.000 a L.129.150.000	IV
	oltre L.129.151.000	V
Nucleo familiare 3 persone fino a	L. 25.840.000	I
	da L. 25.841.000 a L. 46.520.000	II
	da L. 46.521.000 a L. 83.740.000	III
	da L. 83.741.000 a L.150.740.000	IV
	oltre L.150.741.000	V
Nucleo familiare 4 persone fino a	L. 29.520.000	I
	da L. 29.521.000 a L. 53.140.000	II
	da L. 53.141.000 a L. 95.660.000	III
	da L. 95.661.000 a L.172.190.000	IV
	oltre L.172.191.000	V
Nucleo familiare 5 persone fino a	L. 33.200.000	I
	da L. 33.201.000 a L. 59.760.000	II
	da L. 59.761.000 a L.107.570.000	III
	da L.107.571.000 a L.193.630.000	IV
	oltre L.193.631.000	V

N.B.: il reddito annuo del nucleo familiare è dato dall'imponibile fiscale meno le ritenute meno le spese annue forfettizzate in L. 2.400.000 annue per ogni componente il nucleo familiare o L. 3.500.000 in caso di nucleo composto da una sola persona.

Con autocertificazione l'assistito dovrà dichiarare di non possedere altri redditi, anche provenienti da contributi o incentivazioni sulla coltivazione dei fondi, in caso contrario questi saranno conteggiati al fine della determinazione del reddito.

I calcoli presentati qui sopra sono a puro titolo di esempio e vengono variati annualmente dal S.S.C. in funzione della pensione minima INPS.

• TRASPORTO

1) Per il trasporto dei disabili presso scuole elementari e medie specializzate con sede nel territorio regionale, presso strutture fuori dal territorio comunale, la quota di compartecipazione è pari al costo dell'abbonamento corriera.

2) Per il trasporto dei disabili presso altre scuole, istituti o corsi professionali, è prevista la quota di contribuzione mensile da parte delle famiglie pari al costo dell'abbonamento studenti del servizio pubblico, maggiorato del 10%.

3) Il trasporto presso struttura al di fuori della Regione, comporterà un contributo comunale massimo pari al costo dell'equivalente trasporto presso analoga struttura regionale.

4) Il S.S.C. ha la facoltà di considerare casi di esenzione o riduzioni della predetta quota, previa valutazione delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare.

• SOGGIORNI VACANZA

FASCIA DI RIFERIMENTO	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
I [^]	50% della quota intera del soggiorno
II [^] e III [^]	75% della quota intera del soggiorno
IV [^] e V [^]	100% della quota intera del soggiorno

TABELLA C

TABELLA CONTRIBUZIONE TENUTI AGLI ALIMENTI

QUOTA ECCEDENTE IL M.V.	QUOTA FISSA MENSILE A CARICO DEL CONIUGE, GENITORI, FIGLI	QUOTA FISSA MENSILE A CARICO DI: FRATELLI / SORELLE
fino a L. 300.000	----	-----
fino a L. 500.000	100.000	50.000

fino a L. 700.000	200.000	100.000
fino a L. 900.000	300.000	150.000
oltre L. 1.000.000	importo pari al 35% della quota eccedente il M.V.	importo pari al 50% del 35% della quota eccedente il M.V.

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Destinatari dei servizi
- Art. 3 - Criteri generali per l'accesso

CAPO II° - ASSISTENZA ECONOMICA

- Art. 4 - Destinatari del servizio
- Art. 5 - Finalità delle prestazioni economiche
- Art. 6 - Tipologia degli interventi
- Art. 7 - Entità dei servizi economici ordinari e straordinari
- Art. 8 - Entità dei contributi per l'accesso ai servizi
- Art. 9 - Definizione del minimo vitale e criteri di applicazione

- Art. 10 - Contenuto delle prestazioni
- Art. 11 - Richiesta delle prestazioni
- Art. 12 - Accertamento sullo stato di bisogno
- Art. 13 - Provvedimento di ammissione

CAPO III° - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 14 - Definizione e scopi del servizio
- Art. 15 - Destinatari del servizio
- Art. 16 - Disagio economico
- Art. 17 - Prestazione del servizio
- Art. 18 - Modalità di attuazione del servizio
- Art. 19 - Organizzazione e struttura del servizio
- Art. 20 - Modalità per la richiesta di ammissione all'assistenza domiciliare
- Art. 21 - Partecipazione alla spesa di gestione dei servizi e priorità degli interventi
- Art. 22 - Cessazione - sospensione e riduzione del servizio
- Art. 22 bis - Servizi a favore dei disabili

CAPO IV° - SERVIZIO SOGGIORNI DI VACANZA E CURA

- Art. 23 - Oggetto del Servizio
- Art. 24 - Definizione e scopo del servizio
- Art. 25 - Destinatari del servizio
- Art. 26 - Modalità di erogazione del servizio
- Art. 27 - Partecipazione alla spesa di gestione del servizio da parte dell'utente

CAPO V° - ALLOGGI DI ASSISTENZA

- Art. 28 - Requisiti degli aspiranti assegnatari
- Art. 29 - Composizione del nucleo familiare
- Art. 30 - Tempo di accertamento e riferimento dei requisiti
- Art. 31 - Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi e per la formazione della graduatoria
- Art. 32 - Presentazione delle domande ed istruttoria
- Art. 33 - Proposta di graduatoria
- Art. 34 - Assegnazione degli alloggi
- Art. 35 - Decesso
- Art. 36 - Annullamento dell'assegnazione
- Art. 37 - Revoca dell'assegnazione
- Art. 38 - Canone di locazione
- Art. 39 - Durata dell'assegnazione
- Art. 39 bis -

CAPO VI° - NORME FINALI E DI RINVIO

- Art. 40 - Donazioni
- Art. 41 - Modifiche
- Art. 42 - Disposizioni e norme regolamentari precedenti
- Art. 43 - Entrata in vigore
- Art. 44 - Norme di rinvio

Tabella A)

Tabella B)

Tabella C)